

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1437)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio 1961 (V. Stampato n. 1203)*

**d'iniziativa dei deputati BIMA e SAVIO Emanuela**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 FEBBRAIO 1961

**Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai cittadini italiani che si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarità di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 2 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni concorsi per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di cinque punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di età.

Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità, sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio.

#### Art. 2.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza al trattato di pace, purchè all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste

dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che intendono per esigenze locali abbandonare la Tunisia, purchè all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

#### Art. 3.

Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire circostanziata domanda al Ministero della sanità, che

sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, apposito certificato.

Tale domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarità della licenza di esercizio.

#### Art. 4.

Al figlio o, in mancanza del figlio, al coniuge del farmacista premorto, purchè siano abilitati all'esercizio della professione, sono estese tutte le disposizioni della presente legge.